INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 08/01/2021

Circolare n. 1

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia per l'anno 2014. Decreto interministeriale 17 settembre 2020**

SOMMARIO: *A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 17 settembre*

2020, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il recupero delle somme spettanti con riferimento all'anno 2014.

INDICE

1. *Generalità*
2. *Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali*
3. *Istruzioni contabili*

1. Generalità

L'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, l'allegato B del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che poneva a carico dell'INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.

La norma citata dispone inoltre che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione del richiamato articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

In particolare, sulla base del combinato disposto dell'articolo 1, comma 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale del 6 agosto 2007 n. 14666, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi devono essere stabiliti mediante un apposito decreto, avente a riferimento l'annualità di competenza, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto provvedimento autorizza altresì il trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'INPS delle risorse complessive - a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali -

affinché le medesime possano essere erogate alle aziende aventi titolo.

Per l'anno 2014, l'ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal decreto interministeriale 17 settembre 2020 (Allegato n. 1). Detto decreto, come disposto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di pubblicità legale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Al fine di completare l'opera di massima divulgazione, la Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 312 del 17 dicembre 2020 ha dato avviso dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità Legale".

L'erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo viene effettuata, pertanto, dall'Istituto secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.

2. Modalità operative. Adempimenti a carico delle Strutture territoriali

Le aziende di trasporto interessate dal sopra indicato decreto, al fine di effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative all'anno 2014, dovranno avvalersi del previsto codice causale "**L215**", da valorizzare nell'elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[1].

Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l'attribuzione del previsto codice di autorizzazione (C.A.) "**4H**", avente il significato di "*azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia*".

Il citato decreto all'articolo 3, comma 2, dispone che l'erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Pertanto, le Strutture territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell'attribuzione del previsto C.A. "**4H**", dovranno attivare la verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura "Durc on Line" tramite le utenze già attribuite in base alla comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto 2015.

Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 31, che stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell'irregolarità attestata.

3. Istruzioni contabili

Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 17 settembre 2020, oggetto della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 22 del 22febbraio 2008 e nella circolare n. 55 del 8 aprile 2009, alle quali si fa rinvio, che

attribuiscono l’onere per il contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ - conto GAZ32106.

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi

---

[1] Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.